

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

**Contratto di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)**

■ **Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa** ■



NOTA INFORMATIVA**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI"**

Documento aggiornato a Giugno 2016

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2015) ammonta a 217,71 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 121,71 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2015 è pari a 144,0%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza.

Pertanto, come previsto dall'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione", in mancanza di disdetta, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Avvertenza

La disdetta deve essere inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma del codice civile. Si rimanda all'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Laddove venisse richiamata in polizza la Condizione Particolare di cui all'Art. 10.5 "Deroga al patto di tacita proroga" e laddove fosse indicato nella Scheda di polizza "TACITO RINNOVO: NO" la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.

3.1 Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società (Art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi" delle "Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile") si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi:



- per morte e lesioni personali;
- per distruzione e deterioramento di cose ed animali;
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza;
- per fatto doloso di prestatori di lavoro;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Avvertenza

La copertura assicurativa prevede clausole di esclusione o limitazione della garanzia assicurativa. L'assicuratore può, in questi casi, rifiutare o ridurre la prestazione come, ad esempio, quando il danneggiato è il coniuge, un genitore, un figlio o un parente dell'Assicurato, o se quest'ultimo non è una persona giuridica, quando sono danneggiati i soci, gli amministratori o i rappresentanti della società. In tali casi i danneggiati non possono essere considerati terzi.

Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente agli Artt. 2.2 "Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.", 2.3 "Pluralità di assicurati", 3.1 "Persone non considerate terzi" e 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.", per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

Massimali, franchigie e scoperti, limiti di risarcimento

Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati sulla Scheda di polizza o in quelli inferiori previsti nelle singole garanzie. Per la descrizione completa degli scoperti, delle franchigie e dei limiti di indennizzo si rimanda all'Art. 12.1 "Delimitazioni e detrazioni".

Se la garanzia prevede l'applicazione della franchigia l'importo del danno viene corrisposto detraendo l'importo della stessa.

Esempio: in caso di danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubature la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 300,00 e per un massimo risarcimento di € 55.000. Sull'entità del danno andrà pertanto sottratta la somma di € 300,00 mentre le somme superiori al massimale non sono coperte da garanzia.

Se la garanzia prevede l'applicazione dello scoperto a carico dell'Assicurato, l'importo del danno verrà corrisposto detraendo la percentuale dello scoperto od il minimo indicato dell'importo totale del danno.

Esempio: la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% ed il minimo di € 500,00:

- se il danno ammonta a € 10.000,00, la somma da corrispondere sarà di € 9.000,00 essendo l'importo dello scoperto, che rimane a carico dell'Assicurato, pari a € 1.000,00 (Importo dello scoperto = importo totale del danno x 10%: 10.000,00 X 10% = 1.000);

- se il danno ammonta a € 2.000,00, la somma da corrispondere sarà di € 1.500,00 poiché l'importo dello scoperto, pari a € 200,00 è inferiore all'importo del minimo. Quindi in questo caso si applica alla liquidazione l'importo del minimo. Nel caso in cui il danno sia pari o inferiore a € 500,00, non sarà corrisposta alcuna somma, a causa dell'applicazione del minimo.

3.2 Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
- per gli infortuni sofferti dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97;
- per gli infortuni sofferti dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- dei danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, ai lavoratori di cui ai precedenti punti che abbiano subito la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle, di cui al D.Lgs. n. 38/2000.

Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente all'Art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione – Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" per l'esatta portata delle coperture assicurative.

Avvertenza

La copertura assicurativa prevede alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia assicurativa. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre la prestazione, come ad esempio, laddove l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente agli Artt. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione – Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", 7.3 "Pluralità di assicurati" e 8.1 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.O." per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.



Massimali, scoperti e franchigie, limiti di risarcimento

Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza delle somme assicurate o dei massimali indicati sulla Scheda di polizza o, in alcuni casi, nelle Condizioni di assicurazione all'interno delle singole garanzie.

Per la descrizione completa degli scoperti, delle franchigie e dei limiti di indennizzo si rimanda all'Art. 12.1 "Delimitazioni e detrazioni".

3.3 Garanzie Complementari (GC), Condizioni Speciali (CS), Condizioni Aggiuntive (CA) e Condizioni Particolari (CP)

Il contratto prevede inoltre:

- Garanzie Complementari (GC), sempre valide ed operanti, come previsto all'Art. 4 "Garanzie Complementari" delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio;
- Condizioni Speciali (CS), valide ed operanti e che integrano le norme di carattere generale per quanto attiene la specifica attività indicata nella Scheda di polizza, come previsto all'Art. 5 "Condizioni Speciali" delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio;
- Condizioni Aggiuntive (CA), relative alla garanzia R.C.T., valide ed operanti se richiamate nella Scheda di polizza, come previsto dall'Art. 6 "Condizioni Aggiuntive" delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio;
- Condizioni Aggiuntive (CA), relative alla garanzia R.C.O., valide ed operanti se richiamate nella Scheda di polizza, come previsto dall'Art. 9 "Condizioni Aggiuntive" delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O.)" cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio;
- Condizioni Particolari (CP), relative alla garanzie R.C.T. e R.C.O., valide ed operanti se richiamate nella Scheda di polizza, come previsto dall'Art. 10 "Condizioni Particolari" delle "Norme che regolano le Condizioni Particolari relative alla Sezione R.C.T. ed alla Sezione R.C.O." cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Il contratto viene stipulato, sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente riportate nel retro della Scheda di polizza ed è regolato per tutte le garanzie dall'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del codice civile, così come disposto agli Artt. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 1.2. "Altre assicurazioni" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come meglio specificato agli Artt. 1.4 "Modifiche dell'assicurazione", 1.5 "Aggravamento del rischio" e 1.6 "Diminuzione del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".


Esempio: l'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto, dichiara di avere un solo dipendente. Nel corso del contratto assume, senza darne informazione alla Società, altri dipendenti. Tale aggravamento deve essere comunicato per iscritto alla Società.

6. Premi

Se il premio è convenuto in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Fermo il premio minimo stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società, la regolazione del premio è disciplinata dall'Art. 1.9 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Avvertenza

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a giorni 15, trascorso il quale il



premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Frazionamento del premio

Il premio annuo può essere frazionato in più rate così come specificato nella Scheda di polizza.

Se il frazionamento è semestrale al premio annuo è necessario aggiungere un importo pari al 3%.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente o l'Assicurato dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Si rimanda all'Art. 1.3 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" per gli aspetti di dettaglio.

Forme di Pagamento previste

L'Impresa o gli intermediari possono ricevere dal Contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

7. Rivalse

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere all'assicuratore la gestione delle vertenze, e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Avvertenza

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tale obbligo. Si rimanda all'Art. 11.2 "Gestione delle vertenze – Spese di resistenza" delle "Norme che regolano i Sinistri" per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il recesso può avvenire bilateralmente a seguito di sinistro ai sensi dell'Art. 1.7 "Recesso in caso di sinistro" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente come da Art. 1.10 "Oneri fiscali" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Il contratto è soggetto ad un'aliquota di imposta pari al 22,25% del premio annuo.



C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo****Avvertenza**

La denuncia dei sinistri deve essere effettuata, entro 3 giorni dall'evento, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. Si rimanda all'Art. 11.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i Sinistri" per gli aspetti di dettaglio.

La denuncia di sinistro deve essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità:

| | |
|--|--|
| A mezzo fax al numero verde: | 800.60.61.61 |
| A mezzo posta indirizzata a: | HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma |
| A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata: | sinistri@pec.hdia.it |
| Rivolgendosi alla propria Agenzia | |
| Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: | 800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia |

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, telefax 06 4210 3583, e-mail reclami@pec.hdia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato: arbitrato irrituale**Avvertenza**

Resta salva la facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all'Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it.

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Massimo Pabis Ticci



GLOSSARIO**Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Consumatore

La persona fisica che agisce con scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile).

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Danno biologico (Danno alla salute)

Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione.

Fatturato

L'ammontare complessivo dei corrispettivi derivanti dall'attività assicurata dalla vendita dei prodotti e/o prestazioni di servizi erogate, e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili ai sensi della normativa vigente, al netto di IVA e/o di eventuali altre imposte. Si precisa che per circoli, associazioni e assimilati sono da comprendere anche le quote di adesione dei soci, contributi vari, corrispettivi e proventi diversi risultanti dalle scritture contabili.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di indennizzo

L'obbligazione massima della Società per uno o più sinistri e per periodo assicurativo, per capitale interessi e spese, per una specifica garanzia.

Tale limite non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale

L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando invece è specificato in polizza che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Organizzazione di Volontariato

Ogni organismo costituito al fine di svolgere attività di volontariato di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992.



Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Periodo di assicurazione

Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

Polizza

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché il Fascicolo Informativo.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 codice civile.

Si precisa che sono compresi i soci ed i familiari che cooperano nello svolgimento dell'attività assicurata a qualsiasi titolo, anche saltuariamente.

Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Retribuzioni

L'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scheda di polizza

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, i massimali assicurati, i premi, e altri dettagli della polizza.

La Scheda di polizza forma parte della polizza.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Subappaltatore

L'impresa cui l'Assicurato ha ceduto ai sensi di legge l'esecuzione di tutti o parte dei lavori.

Territorio italiano

Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Terrorismo

Atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o gruppi di persone, sia che agiscano singolarmente sia per conto o in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione o in parte di essa.

Valori

Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura) per uso domestico o personale, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, compreso denaro.



■ **RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

■ **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Giugno 2016



■ **INDICE**

PREMESSA _____ pag. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 4

SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.) _____ pag. 6

SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.) _____ pag. 20

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE I (R.C.T.) ED ALLA SEZIONE II (R.C.O.) _____ pag. 22

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI _____ pag. 23



■ PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.

Si conviene pertanto quanto segue:

- *il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;*
- *l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;*
- *l'assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme e i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nell'Art. 12.1 "Delimitazioni e detrazioni" che costituisce parte integrante della polizza e che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima;*
- *le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Intermediario cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

L'eventuale frazionamento del premio in una o più rate non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società ed il Contraente, qualora quest'ultimo rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile, hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso a termine del periodo per il quale è stato pagato.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.9 Regolazione del premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:



- *l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;*
- *il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);*
- *gli altri elementi variabili previsti in polizza.*

Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini previsti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. ***In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi***, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.



SEZIONE I
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIA BASE

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino **a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di polizza** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose ed animali;
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.

b) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2.2 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. 2.3 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.T. e per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ESCLUSIONI

Art. 3.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;*
- d) *le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.*

Art. 3.2 Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T., salvo patto speciale, non comprende:

A) i danni:

- 1) *che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;*
- 2) *derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;*

B) i danni conseguenti a:

- 1) *inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
- 2) *interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;*
- 3) *alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*
- 4) *richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;*



C) i danni da proprietà e/o uso di:

- 1) *veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;*
- 2) *natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;*
- 3) *aeromobili;*
- 4) *veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;*

D) i danni:

- 1) *alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;*
- 2) *alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;*
- 3) *alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;*
- 4) *ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;*
- 5) *alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;*

E) i danni:

- 1) *a condutture, impianti sotterranei e subacquei;*
- 2) *a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;*
- 3) *a cose da furto;*
- 4) *a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile;*
- 5) *a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;*
- 6) *provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;*

F) i danni cagionati da:

- 1) *prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;*
- 2) *opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola opera, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;*
- 3) *operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;*

G) i danni derivanti:

- 1) *dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;*
- 2) *da detenzione o impiego di esplosivi;*
- 3) *da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 4) *da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
- 5) *da perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;*

H) i danni connessi, causati e/o derivati e/o verificatisi, direttamente e/o indirettamente:

- 1) *dalla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;*
- 2) *da campi elettromagnetici e/o muffe tossiche;*
- 3) *da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;*
- 4) *in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
- 5) *in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;*

I) i danni derivanti:

- 1) *da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;*
- 2) *da acqua piovana;*
- 3) *da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;*



L) i danni causanti:

- 1) *"pure" perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;*
- 2) *"puri" danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche.*

GARANZIE COMPLEMENTARI

Art. 4 Garanzie Complementari (GC) *(sempre valide ed operanti)*

Ferme le delimitazioni e detrazioni previste all'Art. 12.1:

Art. 4.1 Locali adibiti all'esercizio dell'attività GC01

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata nonché dei relativi impianti interni ed esterni **in quanto adibiti esclusivamente al servizio dell'attività stessa.**

L'assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne televisive, ascensori, montacarichi e scale mobili **purché collaudati** e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

La garanzia non comprende la responsabilità per i danni derivanti da rigurgiti di fogne, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, proprietà di parchi per i giochi ed attrezzature sportive.

Art. 4.2 Proprietà dei fabbricati GC02

A deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto G) paragrafo 1), l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili **purché collaudati.**

L'assicurazione comprende: le antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche se tenuti a giardino (compresi gli alberi ad alto fusto, **ma con esclusione dei danni conseguenti alle operazioni di abbattimento o potatura**), le attrezzature per giochi, strade private e recinzioni.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per lavori di ordinaria manutenzione con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 494/96.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- **lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;**
- **spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;**
- **umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
- **rigurgiti di fogne.**

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso quello della relativa area, supera di oltre il 15% quello dichiarato dall'Assicurato in base al quale è stato calcolato il premio, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato aumentato del 15% e quello risultante al momento del sinistro.

Dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale privata dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari.

Art. 4.3 Attività complementari GC03

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi e dipendenti anche quale committente (sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) per danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito aziendale;
- c) organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- d) di servizi di sorveglianza, anche armata;
- e) proprietà ed uso di cani;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o dei cantieri, compresa la responsabilità personale degli addetti ai servizi stessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;



- g) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati. Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, manutentore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, allestimenti di illuminazione per eventi in esterno, con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono installati ed **escluso altresì qualsiasi rischio connesso allo sfruttamento economico degli stessi**. Qualora la manutenzione e/o l'installazione siano affidate a terzi, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
- i) utilizzazione di antenne radiriceventi, di recinzione in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi;
- j) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", **esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate**;
- k) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- l) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- m) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;

Art. 4.4 Responsabilità civile del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore GC04

L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, **purché muniti di regolare patente di abilitazione in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati**. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia è operante nei limiti territoriali dello Stato italiano, dello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 4.5 Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. GC05

A parziale deroga dell'Art. 3.1 "Persone non considerate terzi" lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (**con esclusione delle malattie professionali**), i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 4.6 Responsabilità civile personale dei dipendenti GC06

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, **sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale**.

Art. 4.7 Rapina, aggressioni, atti violenti GC07

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi, nell'ambito dell'azienda, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti.

Art. 4.8 Lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o studi professionali GC08

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o di studi professionali che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia, manutenzione e riparazione, consulenze e collaudi, **sempre che ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurata**.

Art. 4.9 Estensione della qualifica di terzo GC09

Sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T., **a condizione che nel momento del danno si trovino nei locali di pertinenza dell'attività/rischio assicurato in ragione del loro incarico e che non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato**:

- a) titolari ed i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, fornitori e clienti, che svolgano lavori diversi dall'attività/rischio assicurato;
- b) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed i loro prestatori di lavoro.



Art. 4.10 Vendita e somministrazione di prodotti GC10

Sono compresi i danni *esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi*:

- a) cagionati dalla vendita di prodotti di terzi;
- b) per i prodotti di produzione propria somministrati e/o venduti nell'esercizio, *con l'esclusione dei prodotti esplosivi. L'assicurazione è valida purché le richieste di risarcimento siano presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna del prodotto ai terzi. La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico. L'assicurazione è valida sempreché l'Assicurato detenga i prodotti smerciati e/o somministrati in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.*

Art. 4.11 Buona fede GC11

A parziale deroga dell'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni *sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.*

La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4.12 Massimo risarcimento GC12

Fermi i massimali esposti in polizza qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.

CONDIZIONI SPECIALI**Art. 5 Condizioni Speciali (CS)**

(valide ed operanti e che integrano le Condizioni di assicurazione per quanto attiene alla specifica attività, fermo quanto disciplinato agli Artt. 3.1 "Persone non considerate terzi" e 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.", se non di seguito esplicitamente derogato)

Ferme le delimitazioni e detrazioni previste all'Art. 12.1:

Art. 5.1 Animali CS1

L'assicurazione comprende i rischi inerenti al trasferimento di animali.

Sono esclusi i danni:

- *ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;*
- *alle coltivazioni;*
- *da contagio;*
- *alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.*

Art. 5.2 Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree CS2

Sono compresi i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività. È escluso l'obbligo di sorveglianza dei mezzi.

L'assicurazione non comprende:

- *i rischi rientranti nel campo di applicazione della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, tutti i danni connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate;*
- *i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale;*
- *i danni ascrivibili ad inadempimento contrattuale.*

Art. 5.3 Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole CS3

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, *purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.*

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà delle condutture.

Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata. In tal caso più richieste di risarcimento riferite ad eventi dannosi originati da una stessa causa si intendono un unico sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni:

- *derivanti dalla proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe;*
- *agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.*



Art. 5.4 Gas di petrolio liquefatti (GPL) CS4

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, **qualora tali danni siano direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi**, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori. Tale garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.**

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto F) paragrafo 2), l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, **purché denunciati entro due anni dalla cessazione dell'assicurazione.**

Quando l'assicurazione comprenda il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell'esercizio di tali loro attività; sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, **sempreché esse vengano effettuate da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti.**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con tutte le norme e disposizioni di legge previste (licenza, autorizzazione e quant'altro inerente).

Art. 5.5 Distributori di carburante - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggi CS5

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

a) A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafi 1) e 2), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o in custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, **purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.**

b) A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto F) paragrafo 1), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, **restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

Restano comunque esclusi i danni da furto e/o incendio o conseguenti a furto e/o incendio.

Il massimale espresso nella Scheda di polizza rappresenta il massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo.

Art. 5.6 Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini CS6

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto F) paragrafo 1), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, la garanzia comprende i danni dovuti a e/o da difetto originario del prodotto.

L'assicurazione comprende anche i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e/o rifornimento di merce, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.**

È escluso il rischio derivante dall'eventuale esistenza di distributori di carburante.

Art. 5.7 Istituti per trattamenti estetici – Centri termali CS7

La garanzia è valida a condizione che le attività svolte non richiedano abilitazione medica ed i trattamenti praticati non richiedano controllo o sorveglianza medica.

La garanzia comprende anche i danni cagionati in occasione dei servizi professionali prestati a domicilio dei clienti. **Per i saloni che eseguono tatuaggi e/o trucco permanente e/o piercing**, oltre a quanto previsto nelle esclusioni di cui all'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." ed a maggior precisazioni delle stesse, **sono esclusi:**

- **i danni estetici e fisionomici;**
- **le conseguenze dannose manifestatesi successivamente alle operazioni di tatuaggio;**
- **i danni da qualsiasi pretesa per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;**
- **i danni conseguenti alla contrazione di epatiti e/o da sindrome di immunodeficienza acquisita.**

Art. 5.8 Bar - Pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini CS8

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto F) paragrafo 1), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Salvo patto speciale, sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale giochi e sale da biliardo.



Art. 5.9 Servizi pubblici di locomozione e trasporto CS9

L'assicurazione è efficace *a condizione che l'impianto descritto in polizza:*

- *sia stato asseverato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita;*
- *sia stato conseguentemente autorizzato all'esercizio;*
- *siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.*

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (*in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge*) degli impianti descritti in polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose verificatisi in relazione alla attività prestata a favore dell'Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dal passeggero, *escluso denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.*

Esclusivamente per le sciovie, l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e, *limitatamente al periodo di attività degli stessi*, per l'esercizio degli sport invernali.

Art. 5.10 Farmacie - Parafarmacie - Profumerie - Erboristerie CS10

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto F) paragrafo 1), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, *entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione*, dai prodotti somministrati o venduti, *esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.*

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Si precisa che sono esclusi i danni derivanti da:

- *qualsiasi responsabilità professionale imputabile al titolare e/o ai suoi prestatori di lavoro;*
- *esecuzione di esami di laboratorio e prestazioni mediche fornite dal titolare e/o dai suoi prestatori di lavoro.*

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

Art. 5.11 Istituti di educazione ed istruzione, Scuole, Collegi e Convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e Ricreatori CS11

L'assicurazione comprende:

- a) la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti;
- b) la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione *se gestiti direttamente.*

Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella qualità di committente.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune; nonché i rischi inerenti l'attività scoutistica.

Art. 5.12 Associazioni, società e scuole sportive CS12

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Associati, aderenti e allievi sono considerati terzi tra loro, *devono essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica (certificazione medica) necessari allo svolgimento dell'attività sportiva, e sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.*

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale utilizzati da associati, aderenti e allievi necessari per lo svolgimento della disciplina sportiva, *esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.*

L'assicurazione non vale, salvo patto speciale, nel caso in cui siano ammessi a prendere parte alle discipline sportive persone non associate. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- *al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.*

Art. 5.13 Stabilimenti balneari e/o strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere CS13

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar.

L'assicurazione non comprende, salvo patto speciale, i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi, nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.



Se l'attività assicurata è una "Casa Vacanze", intendendosi per tale un immobile arredato per l'affitto ai turisti esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi (così come disciplinato dalle Leggi in materia e relativi Regolamenti Regionali), il Contraente dichiara che l'immobile e le sue pertinenze ed impianti sono in buono stato di conservazione e manutenzione, e, salvo esplicita pattuizione di cui alla Condizione Aggiuntiva CA 21, non vi è presenza di impianti sportivi in genere. L'assicurazione comprende altresì i rischi inerente la committenza di lavori di pulizia e piccola manutenzione svolti nell'immobile oggetto di assicurazione o nelle pertinenze dello stesso. L'Assicurazione opera a condizione che i lavori di cui sopra siano commissionati e svolti secondo le disposizioni normative vigenti.

Obblighi in caso di sinistro:

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 11.1 delle Norme che regolano i sinistri, l'Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della Società, il registro degli ospiti della Casa Vacanze.

Art. 5.14 Cinematografi, teatri CS14

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi esclusivamente per *morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.*

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E) paragrafo 4), l'assicurazione comprende, *sempreché esista servizio di guardaroba custodito*, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del codice civile, *ferma l'esclusione dei danni alle cose non consegnate.*

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.

Sono esclusi dall'assicurazione, salvo patto speciale, i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 5.15 Night club - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo CS15

L'assicurazione è efficace *a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.*

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi esclusivamente per i danni corporali gravi o gravissimi, così come definiti dall'art. 583 del codice penale.

Sono esclusi dall'assicurazione, salvo patto speciale, i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 5.16 Riserve di caccia - Riserve di pesca CS16

L'assicurazione non comprende i danni provocati durante lo svolgimento dell'attività venatoria. Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni, nonché i rischi relativi all'esistenza di dighe.

Art. 5.17 Trattamenti chimici CS17

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora l'Assicurato utilizzasse per l'esercizio dell'attività assicurata aeromobili, si conferma che l'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni imputabili all'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose e da contaminazioni di colture.

Art. 5.18 Organizzazione di manifestazioni CS18

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi per i danni corporali subiti esclusivamente per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Non sono considerati terzi i componenti il comitato organizzatore e coloro che provvedono alle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

Relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive e/o gare, non sono considerati terzi tra loro gli atleti partecipanti.

È escluso il rischio derivante:

- *dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;*
- *dalla proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli;*
- *da manifestazione sportive che prevedano la circolazione di veicoli a motore e/o natanti;*
- *da sfilate di carri carnevaleschi;*
- *da atti di vandalismo.*

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che conducono e/o cavalcano animali.

Art. 5.19 Organizzazione e gestione di corsi di formazione CS19

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages.



Si precisa che ai fini della garanzia per i partecipanti ai suddetti corsi, durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e/o di lavori per i quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Art. 5.20 Partecipazione a corsi di tirocinio formativo borse di studio e/o stages CS20

È compresa la partecipazione dell'Assicurato a corsi di tirocinio professionale.

Si intende esclusa ogni responsabilità professionale.

Art. 5.21 Parrocchie CS21

L'assicurazione s'intende prestata per la responsabilità civile derivante alla parrocchia per:

- a) la proprietà dei fabbricati, delle strutture e delle infrastrutture esistenti nel complesso parrocchiale, fisse o mobili, compresa la manutenzione ordinaria delle stesse e del verde;
- b) proprietà ed esercizio di oratori o altri complessi di aggregazione definiti come tali;
- c) l'esercizio, delle seguenti attività, svolte direttamente o in collaborazione con altri enti ed istituti religiosi e non, comprese attività accessorie, collaterali e complementari:
 - di carattere religioso, educative, formative, di propaganda e di aggregazione sociale, anche per minorenni;
 - di volontariato ed assistenza;
 - missionarie e d'accoglienza;
 - d'assistenza ad anziani, ammalati ed infermi, anche medico-infermieristiche (*esclusa la responsabilità personale di medici ed infermieri*);
 - raccolta carta, vetro ed indumenti;
 - ricreative, ludiche e sportive, *esclusa per queste ultime la partecipazione a tornei organizzati da CSI o da altre federazioni sportive*;
 - feste patronali, carnevalesche ed oratoriale ed attività ludico-ricreative in genere;
 - spettacoli teatrali e/o musicali svolti non con autonoma posizione ENPALS, *escluso comunque l'esercizio di teatri e cinematografi con programmazione non limitata alle attività parrocchiali e/o oratoriane*;
 - biblioteche, emeroteche e distribuzione di riviste;
 - bar o cucine anche da campo;
 - volantinaggio in genere;
 - processioni religiose che prevedano anche il trasporto nelle vie cittadine di statue *d'altezza non superiore ai mt. 3.*

S'intendono esclusi i danni derivanti da:

- *fuochi artificiali e manifestazioni pirotecniche in genere;*
- *esercizio di mongolfiere e/o palloni aerostatici;*
- *atti di vandalismo in genere;*
- *esercizio d'attività scoutistiche all'esterno della parrocchia o degli oratori;*
- *organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a tre giorni o attività sciistiche anche di durata giornaliera;*
- *esercizio di asili per l'infanzia e scuole di qualsiasi ordine e grado.*

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale del parroco, dei coadiutori oratoriani, di sacerdoti, religiosi in genere o seminaristi che prestano servizio/attività anche saltuario c/o la Parrocchia assicurata nonché delle persone delle quali la Parrocchia deve rispondere.

La responsabilità del parroco, dei coadiutori oratoriani, dei religiosi e di seminaristi non saltuari si intende estesa all'esercizio dell'attività di insegnamento presso le scuole.

Art. 5.22 Manifestazioni del carnevale CS22

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dall'organizzazione dell'evento per tutti i rischi ad esso connessi quali a titolo esemplificativo:

- preparazione ed allestimento, disallestimento di carri allegorici, stands, striscioni e luminarie, anche in veste di committente;
- lancio di coriandoli, caramelle, palloni, giocattoli e simili.

Relativamente ai danni a persona la garanzia s'intende operante esclusivamente qualora dall'evento siano derivate lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

L'assicurazione non opera per i danni di qualsivoglia natura occorsi ai membri del comitato organizzatore ed alle persone che conducono i carri.

Sono altresì esclusi i danni:

- *di qualsiasi natura derivanti dalla presenza e/o uso di animali;*
- *dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;*
- *dalla proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli;*
- *da atti di vandalismo.*

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che conducono e/o cavalcano animali.



La garanzia assicurativa opera a condizione che la manifestazione sia stata regolarmente autorizzata dalle autorità competenti e si svolga nei limiti e nel rispetto delle autorizzazioni ricevute.

Art. 5.23 Imbarcazioni CS23

Gli Artt. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", 3.1 "Persone non considerate terzi" e 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile" si intendono annullati e sostituiti dai seguenti:

▪ **Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario od utente delle imbarcazioni elencate in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'imbarcazione, **sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso dell'Assicurato.**

Dal risarcimento dovuto ai sensi della presente assicurazione va dedotto quanto debba essere corrisposto, anche da altro assicuratore aumentato delle relative franchigie, per indennità risultanti a carico dell'imbarcazione assicurata per il "Ricorso Terzi" contro l'imbarcazione stessa, in conseguenza di danni causati da urto contro altra imbarcazione o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

▪ **Limiti di navigazione**

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

▪ **Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- c) il comandante od il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nonché i dipendenti suoi o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione;**
- d) le persone trasportate, salvo patto speciale.**

▪ **Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;**
- b) alle cose indossate o comunque portate con sé dalle persone trasportate;**
- c) cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;**
- d) da furto;**
- e) da inquinamento delle acque.**

L'assicurazione, inoltre, non è operante:

- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;**
- g) nel caso di natanti adibiti a scuole guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;**
- h) durante l'esercizio di attività idrosciatoria;**
- i) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;**
- j) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;**
- k) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di regate veliche o remiere.**

Art. 5.24 Associazioni non sportive - Organizzazione di Volontariato Onlus CS24

La garanzia vale per la responsabilità civile:

- dell'Organizzazione di Volontariato Onlus / Associazioni non sportive, compresi i rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale, necessari per lo svolgimento della propria attività, esclusi gli animali, salvo quanto previsto dalla CS1 e dalla CA01, qualora operanti;
- dei volontari/associati, sia che prestino la loro opera direttamente, sia che svolgano attività di tipo amministrativo e organizzativo a supporto dell'attività istituzionale dell'ente.

I volontari/associati sono considerati terzi sia nei confronti dell'ente che tra loro, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE**Art. 6 Condizioni Aggiuntive (CA)**

(valide ed operanti se richiamate nella Scheda di polizza)

Ferme le delimitazioni e detrazioni previste all'Art. 12.1:

Art. 6.1 Animali CA01**a) Assicurazioni per conto altrui**

L'assicurazione è prestata anche per chi ha uso o possesso anche temporaneo ai sensi del codice civile, con il consenso del proprietario, dell'animale descritto nel frontespizio di polizza.

b) Stazione di monta

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.1 "Animali", sono compresi i danni subiti dagli animali sottoposti alla monta.

Art. 6.2 R.C. per cose portate o consegnate dai clienti (per strutture alberghiere) CA02

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T., punto E paragrafo 4), sono compresi i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1786 del codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose:

a) **portate e non consegnate** in custodia dal cliente all'interno dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e relative pertinenze esclusive;

b) **consegnate dal cliente** in custodia all'Assicurato, anche fuori dei suddetti locali, durante il periodo di tempo in cui il cliente usufruisce della prestazione e/o per un periodo precedente o successivo ragionevole. Sono equiparate le cose che l'Assicurato ha rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

I componenti di un medesimo nucleo familiare che occupano (clienti occupanti) una sola stanza, sono considerati un unico cliente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Relativamente agli oggetti preziosi portati, la garanzia è prestata solo se consegnati in custodia all'Assicurato.

Per gli esercizi ad apertura stagionale o periodica, la garanzia è prestata esclusivamente durante i periodi di apertura dell'esercizio ivi compresi i giorni di chiusura per riposo settimanale.

Art. 6.3 Danni a cose portate dai clienti (per strutture ricettive extra-alberghiere e stabilimenti balneari) CA03

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.", punto E) paragrafo 4), sono compresi i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso il Cliente, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenuti.

Sono peraltro compresi in garanzia i mezzi di soggiorno dei Clienti, limitatamente al periodo di apertura della struttura ricettiva e per un importo pari al doppio di quello suindicato, ***ferma restando l'esclusione per le cose in essi contenute.***

Per gli esercizi ad apertura stagionale o periodica, la garanzia è prestata esclusivamente durante i periodi di apertura dell'esercizio ivi compresi i giorni di chiusura per riposo settimanale.

Art. 6.4 Persone non associate CA04

A parziale deroga dell'Art. 5.12 "Associazioni, società e scuole sportive", la garanzia è valida anche per le persone non associate che usufruiscono di impianti e attrezzature sportive. Le persone non associate non sono comunque considerate terze tra loro.

Art. 6.5 Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti CA05

A parziale deroga dell'Art. 3.1 "Persone non considerate terzi" lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro ***(con esclusione delle malattie professionali)***, i subappaltatori ed i loro dipendenti, ***sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.***

Art. 6.6 Cessione di lavori in subappalto CA06

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività descritta in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;



- danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, **limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'art. 583 del codice penale, nonché per i danni ai veicoli.**

L'assicurazione, limitatamente ai danni corporali, è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O. (Art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro").

La presente garanzia è prestata a condizione che l'importo dei lavori ceduti in subappalto non superi, al momento del sinistro, il 30% del fatturato annuo.

Qualora il premio fosse calcolato sull'importo del fatturato, la presente garanzia è operante senza alcun riferimento alla percentuale di lavori ceduti in subappalto.

Art. 6.7 Danni a mezzi sotto carico e scarico CA07

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafo 4), la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.

Relativamente ad unità naviganti a motore e imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

Art. 6.8 Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori CA08

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafo 5), la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Art. 6.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi CA09

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto I) paragrafo 1), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Art. 6.10 Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi CA10

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E) paragrafo 3), l'assicurazione comprende i danni da furto dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso.

Art. 6.11 Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori CA11

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafo 5), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, per danni materiali e diretti a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, **che per volume o peso non possono essere rimosse.**

Art. 6.12 Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate CA12

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafo 3), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, purché i danni stessi siano derivanti da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

Art. 6.13 Danni da inquinamento accidentale CA13

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto B) paragrafo 1), l'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario ed attrezzature dell'azienda assicurata.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite ed in vigore al momento del sinistro.

Art. 6.14 Danni da incendio CA14

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E) paragrafo 5), l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o del relativo contenuto ove si svolge l'attività assicurata. **Si intendono comunque escluse le parti murarie dove si esercita l'attività richiamata in polizza.**

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla presente polizza.

Art. 6.15 Danni a condutture ed impianti sotterranei CA15

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E) paragrafo 1), l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti.



Art. 6.16 Danni da cedimento o franamento del terreno CA16

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E) paragrafo 2), l'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, ***purché non derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.***

Art. 6.17 Errato trattamento dei dati personali CA17

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, ***purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.***

Art. 6.18 Lavori di edilizia e di scavo CA18

L'assicurazione comprende il rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all'attività principale descritta nella Scheda di polizza.

Art. 6.19 Responsabilità civile postuma CA19

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto F) paragrafo 2), l'assicurazione comprende:

- a) La responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi della legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successive modificazioni, per danni a terzi conseguenti ad errori o difetti di esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti in fabbricati civili ed industriali, anche se non da lui installati, dopo l'esecuzione dei lavori. La garanzia vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al terziario o ad altri usi.

La garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori rilevabile da documentazione certa.

- b) La responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi della legge n. 122 del 5 febbraio 1992 successive modificazioni, per fatti ed omissioni da cui siano derivati danni:
- cagionati ai veicoli a motore, riparati, revisionati, o sottoposti a manutenzione;
 - ai veicoli medesimi.

La garanzia è prestata a condizione che il danno si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione ed entro tre mesi dalla data di riconsegna al cliente, rilevabile da documentazione certa.

- c) La responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dalle cose installate, mantenute o riparate.

La garanzia è prestata a condizione che il danno si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione ed entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori, rilevabile da documentazione certa.

Sono esclusi dalla garanzia:

- ***relativamente al punto a):***
 - *i danni alle attrezzature, alle cose e agli impianti installati, riparati, mantenuti;*
 - *qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli impianti e delle attrezzature;*
 - *i danni causati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;*
 - *i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;*
 - *i danni causati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione;*
 - *i danni causati da attività di manutenzione o installazione di scale mobili, ascensori, montacarichi e simili;*
- ***relativamente al punto b):***
 - *i danni derivanti da mancato uso o disponibilità dei veicoli;*
 - *i danni alle parti oggetto della riparazione, revisione o manutenzione;*
- ***relativamente al punto c):***
 - *i danni alle cose installate, ovvero direttamente oggetto di riparazione e/o manutenzione, nonché le spese inerenti alla sostituzione o riparazione delle stesse;*
 - *i danni derivanti da vizi o difetti originari dei prodotti da chiunque fabbricati;*
 - *i danni da mancato uso o disponibilità.*

Art. 6.20 Danni da spargimento di acqua CA20

A parziale deroga dell'Art. 4.2 "Proprietà dei fabbricati", la garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua derivanti da:

- rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- rotture di tubature e/o condutture conseguenti a gelo;
- occlusioni di tubature e/o condutture, pluviali e grondaie;
- traboccamento e/o rigurgito di fogne.

Art. 6.21 Estensione per Stabilimenti balneari e/o strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere CA21

A parziale deroga dell'Art. 5.13 "Stabilimenti balneari e/o strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato:



- 1) dall'esistenza dei servizi di ristorazione, piscine, autorimesse, parcheggi, discoteche, night clubs, trattamenti estetici **escluso ogni tipo di trattamento che richieda controllo medico ed esclusi i danni derivanti dai prodotti e/o sostanze impiegate per i suddetti trattamenti.**
Relativamente ai servizi di ristorante e bar, l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, **restano esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**
Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Per le autorimesse e parcheggi si intendono esclusi i danni da furto.
Per dette estensioni, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
- 2) dalla proprietà ed il noleggio di canoe, windsurf, pattini, pedalò e natanti senza motore in genere.
Relativamente a tale attività la garanzia prevista per il caso di lesioni personali è operante esclusivamente per quelle gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.
L'assicurazione non copre i danni a cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione, comprese quelle indossate o portate con sé dalle persone trasportate.
- 3) dall'organizzazione di attività sportive, ricreative e/o ludiche compresa:
▪ la proprietà ed esercizio delle attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento delle suddette attività;
▪ la locazione di materiale sportivo, esclusi comunque i danni derivanti da difetto originario del materiale noleggiato.
Nei confronti dei partecipanti alle attività sportive e/o ludiche la garanzia prevista per il caso di lesioni personali è operante esclusivamente per quelle gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Art. 6.22 Estensione per Cinematografi, teatri - Night club - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo CA22

A parziale deroga degli Artt. 5.14 "Cinematografi, teatri" e 5.15 "Night club - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dall'esistenza dei servizi di ristorante autorimesse, parcheggi.

Relativamente ai servizi di ristorante e bar, l'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, restano esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Per le autorimesse e parcheggi si intendono esclusi i danni da furto.

Per dette estensioni, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Art. 6.23 Danni a cose di terzi in consegna o custodia CA23

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafo 2), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, **con esclusione di quelle costituenti oggetto o strumento dei lavori relativi all'attività dell'Assicurato stesso descritta in polizza e con esclusione dei danni da furto.**

Art. 6.24 Danni ad imbarcazioni in consegna e custodia CA24

La garanzia comprende i danni ai natanti in consegna o custodia all'Assicurato ormeggiati a banchine fisse o galleggianti o tirati in secco, nonché le operazioni di movimentazione a terra, alaggio, varo, rimessaggio e durante le operazioni di manutenzione e riparazione purché detti danni si verifichino nell'ambito di ubicazione del rischio indicato nella Scheda di polizza e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione e riparazione. **Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso.**

Relativamente ai natanti ormeggiati, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato esclusivamente per danni conseguenti a rottura degli ormeggi.

Art. 6.25 Limitazione della garanzia al periodo di apertura (per pubblici esercizi) CA25

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che l'esercizio rimane aperto per il periodo specificato nella Scheda di polizza, l'assicurazione vale esclusivamente per i danni che si verifichino nel periodo indicato.



SEZIONE II
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.)
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

GARANZIA BASE

Art. 7.1 Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *nei limiti indicati nella Scheda di polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni *non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38*, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, *per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000.*

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'Azienda assicurata regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L.

Dall'assicurazione *sono comunque escluse le malattie professionali.*

Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 7.2 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 7.3 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.O., per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ESCLUSIONI

Art. 8.1 Esclusioni relative alla garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:

- 1) *malattie professionali;*
- 2) *detenzione o impiego di esplosivi;*
- 3) *trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 4) *malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;*
- 5) *presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
- 6) *campi elettromagnetici e muffe tossiche;*
- 7) *tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non;*
- 8) *direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
- 9) *o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.*



CONDIZIONI AGGIUNTIVE**Art. 9 Condizioni Aggiuntive (CA)**

(valide ed operanti se richiamate nella Scheda di polizza)

Ferme le delimitazioni e detrazioni previste all'Art. 12.1:

Art. 9.1 R.C.O. con estensione al danno biologico CA26

L'Art. 7.1 "Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" si intende annullato e così sostituito.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *nei limiti indicati nella Scheda di polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni *non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38*, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 9.2 Malattie professionali CA27

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.), *sempreché la stessa sia richiamata e resa operante in polizza*, è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o con provvedimento giudiziale.

La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.

La garanzia non è operante:

- *per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;*
- *per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;*
- *per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente Garanzia aggiuntiva o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente colpito da malattia professionale;*
- *per le malattie professionali conseguenti alla silicosi;*
- *per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing".*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, l'Assicurato dichiara:

- *di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o rivede da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.;*
- *di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.*

L'assicurazione si intende prestata con i limiti previsti all'Art. 12.1 "Delimitazioni e detrazioni" che rappresentano la massima esposizione della Società per uno o più sinistri anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della polizza anche se originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.



**CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE
ALLA SEZIONE I (R.C.T.) ED ALLA SEZIONE II (R.C.O.)****Art. 10 Condizioni Particolari (CP)**

(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza)

Art. 10.1 Franchigia frontale danni a cose CP1

Limitatamente ai danni a cose, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia, come indicato in polizza, per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo indicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta.

La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore.

Art. 10.2 Abrogazione limite dei massimali CP2

A deroga di quanto previsto nell'Art. 4.12 – Massimo risarcimento GC12 i massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali per ciascun sinistro.

Art. 10.3 Assicurazione di secondo rischio CP3

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione come indicato in polizza, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimali indicati nella presente polizza, ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione *nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.*

Art. 10.4 Adeguamento automatico – Indicizzazione CP4

Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali dell' "Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (già "Indice del costo della vita"), elaborato all'Istituto Centrale di Statistica, secondo le regole seguenti:

- alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, quello del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Se si è verificata una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo vengono aumentati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale e verrà riportato su apposita quietanza da rilasciare al Contraente.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, i massimali e il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso i massimali ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 10.5 Deroga al patto di tacita proroga CP5

A deroga dell'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione", delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 10.6 Proroga termini pagamento del premio CP6

Il termine di rispetto di cui all'Art. 1.3 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato da quindici a trenta giorni.

Art. 10.7 Proroga termini denuncia dei sinistri CP7

Il termine per la dichiarazione di sinistro, di cui all'Art. 11.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i Sinistri", viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne vengano a conoscenza.



SINISTRI**NORME CHE REGOLANO I SINISTRI****Art. 11.1 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 11.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori del Territorio italiano, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

Art. 11.3 Tolleranze - Regola proporzionale

Qualora il premio dell'assicurazione sia determinato, o in base al numero delle persone dichiarato dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza, o ad altro elemento variabile e riportato sulla Scheda di polizza e all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di due unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa.



Art. 12.1 Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, salvo diverse delimitazioni e detrazioni espressamente indicate in polizza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione con le seguenti modalità:

| <i>COD</i> | <i>Garanzia</i> | <i>Scoperto (%)</i> | <i>Franchigia (€)</i> | <i>Limite di risarcimento (€)</i> |
|-------------------------------|--|---------------------|--|---|
| Garanzie Complementari | | | | |
| <i>GC01</i> | <i>Locali adibiti all'esercizio dell'attività</i> | | <i>150,00</i> | <i>==</i> |
| <i>GC02</i> | <i>Proprietà dei fabbricati</i> | | <i>150,00</i> | <i>==</i> |
| <i>GC04</i> | <i>R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore</i> | | <i>300,00</i> | |
| <i>GC10</i> | <i>Vendita e somministrazione di prodotti</i> | <i>10</i> | <i>Minimo 300,00 Massimo 20.000,00</i> | <i>250.000,00</i> |
| Condizioni Speciali | | | | |
| <i>CS1</i> | <i>Animali</i> | | <i>150,00</i> | |
| <i>CS2</i> | <i>Mezzi sgombraneve – Mezzi di sollevamento e trasporto di cose – Scale aeree</i> | <i>10</i> | <i>Minimo 500,00 Massimo 50.000,00</i> | |
| <i>CS3</i> | <i>Acquedotti – Canali ad uso irriguo – Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole</i> | <i>10</i> | <i>Minimo 1.500,00</i> | |
| <i>CS4</i> | <i>Gas di petrolio liquefatti (GPL)</i> | <i>10</i> | <i>1.500,00</i> | |
| <i>CS5</i> | <i>Distributori di carburante – Stazioni di servizio per veicoli a motore – Stazioni di lavaggio automatico – Autorimesse – Autosili – Parcheggi</i> | | <i>200,00</i> | <i>2.500,00 per veicolo con il massimo di 10.000,00 per anno assicurativo</i> |
| <i>CS6</i> | <i>Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS7</i> | <i>Istituti per trattamenti estetici – Centri termali</i> | <i>10</i> | <i>1.000,00</i> | <i>100.000,00</i> |
| <i>CS8</i> | <i>Bar – Pasticcerie e gelaterie – Ristoranti, pizzerie, tavole calde – Mense aziendali – Birrerie – Esercizi affini</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS9</i> | <i>Servizi pubblici di locomozione e trasporto</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS10</i> | <i>Farmacie – Parafarmacie – Profumerie – Erboristerie</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS11</i> | <i>Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – Istituti di correzione – Colonie – Oratori e ricreatori</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS12</i> | <i>Associazioni, società e scuole sportive</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS13</i> | <i>Stabilimenti balneari e/o strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS14</i> | <i>Cinematografi, teatri</i> | | <i>200,00</i> | <i>500,00 per cose portate e consegnate dal cliente</i> |
| <i>CS15</i> | <i>Night club – Discoteche – Ritrovi – Sale da ballo</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS16</i> | <i>Riserve di caccia – Riserve di pesca</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS17</i> | <i>Trattamenti chimici</i> | <i>20</i> | <i>200,00</i> | <i>250.000,00 per sinistro con il massimo di 500.000,00 per anno</i> |
| <i>CS18</i> | <i>Organizzazione di manifestazioni</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS19</i> | <i>Organizzazione e gestione di corsi di formazione</i> | | <i>200,00</i> | |
| <i>CS20</i> | <i>Partecipazione a corsi di tirocinio formativo borse di studio e/o stages</i> | | <i>200,00</i> | |



| | | | | |
|------------------------------|--|----|-----------------|---|
| CS21 | Parrocchie | | 200,00 | |
| CS22 | Manifestazioni del carnevale | | 300,00 | |
| CS23 | Imbarcazioni | | 200,00 | |
| CS24 | Associazioni non sportive Organizzazione di volontariato ONLUS | | 200,00 | |
| Condizioni Aggiuntive | | | | |
| CA01 | Animali | | 200,00 | |
| CA02 | a) R.C. per cose portate e non consegnate dai clienti (per strutture alberghiere) | 10 | 200,00 | 10.000,00 Per preziosi |
| | b) R.C. per cose portate e consegnate dai clienti (per strutture alberghiere) | 20 | 1.000,00 | 10.000,00 Per preziosi |
| CA03 | Danni a cose portate dai clienti (per strutture ricettive extralberghiere e stabilimenti balneari) | 10 | 200,00 | 500,00 per cliente |
| CA04 | Persone non associate | | 100,00 | |
| CA05 | Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti | | 250,00 | |
| CA06 | Cessione di lavori in subappalto | | 250,00 | |
| CA07 | Danni a mezzi sotto carico e scarico | | 250,00 | |
| CA08 | Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori | | 250,00 | |
| CA09 | Danni da interruzioni o sospensioni di attività | 10 | Minimo 1.500,00 | 250.000,00 |
| CA10 | Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi | 20 | Minimo 500,00 | 15.000,00 per sinistro e anno |
| CA11 | Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori | | 200,00 | 30.000,00 |
| CA12 | Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate | 10 | 200,00 | 30.000,00 |
| CA13 | Danni da inquinamento accidentale | 10 | 200,00 | 250.000,00 |
| CA14 | Danni da incendio | 10 | 200,00 | 100.000,00 |
| CA15 | Danni a condutture ed impianti sotterranei | 10 | 500,00 | 15.000,00 per sinistro con il massimo di 50.000,00 per anno |
| CA16 | Danni da cedimento o franamento del terreno | 10 | 1.500,00 | 15.000,00 per sinistro con il massimo di 30.000,00 per anno |
| CA17 | Errato trattamento dei dati personali | 10 | 500,00 | 30.000,00 |
| CA18 | Lavori di edilizia e scavo | | 500,00 | 15.000,00 per sinistro con il massimo di 50.000,00 per anno |
| CA19 | Responsabilità civile postuma | 10 | 500,00 | 150.000,00 |
| CA20 | Danni da spargimento di acqua | | 250,00 | 50.000,00 |
| CA21 | Estensione per Stabilimenti balneari e/o strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere | 10 | 250,00 | |
| CA22 | Estensione per Cinematografi, teatri - Night club - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo | 10 | 250,00 | |
| CA23 | Danni a cose di terzi in consegna o custodia | 10 | 250,00 | Limite per oggetto 3.000,00 con il massimo di 30.000,00 per sinistro e per anno |
| CA24 | Danni ad imbarcazioni in consegna e custodia | 10 | 500,00 | Limite 30.000,00 per sinistro e per anno |
| CA26 | R.C.O. con estensione al danno biologico | | 2.500,00 | |
| CA27 | Malattie professionali | | | Limite 50% del Massimale R.C.O. |

